



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in
persona della dott.ssa Sara De Magistris, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2969/2011 R.G., avente ad oggetto: bancari,
riservata in decisione all'udienza del 22.9.2015, e vertente

TRA

~~SARASPA S.p.A. e CREDITO ITALIANO S.p.A.~~, in persona del
legale rappresentante p.t., sig. Emilio Pegurri, rappresentata e difesa dall'avv. ~~L. A.~~
~~C. B.~~ presso la quale è elettivamente domiciliata in ~~BERGAMO~~ ~~VIALE~~
~~ALBERTINI 9~~, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

~~URI BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A.~~, in persona del procuratore
munito di rappresentanza dott. ~~Mario Bertinotti~~, rappresentata e difesa dall'avv.
~~FLAVIO CARRONI~~ presso il quale è elettivamente domiciliato in ~~BERGAMO~~ ~~via~~
~~MARCONI 15~~, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA



CONCLUSIONI

Per l'attrice, **IN VIA PRINCIPALE**: accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni di cui alla presente narrativa, delle condizioni contrattuali del contratto di conto corrente n. 4736 e del conto anticipi n. 12267 - oggetto del rapporto tra parte attrice e ~~Banca Popolare di Bergamo SpA~~ - in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione dell'interesse anatocistico, della determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, di applicazione della provvigione di massimo scoperto, delle variazioni, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte in forza delle suddette clausole e, conseguentemente condannare la Banca convenuta all'integrale ripetizione delle stesse a favore della ~~attrice~~ da quantificarsi in € 192.108,32= ovvero in quelle diverse, maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo; **SEMPRE IN VIA PRINCIPALE**: condannare ~~la~~ ~~Popolare di Bergamo SpA~~ al risarcimento dei danni patiti, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 c.c., da determinarsi in via equitativa; **IN OGNI CASO**: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifiuti. **IN VIA ISTRUTTORIA**: in esito all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, si chiede che il Consulente incaricato venga riconvocato a chiarimenti, affinché sia chiamato ad effettuare i conteggi, in via alternativa, anche con imputazione a fine periodo degli interessi maturati al 30.06.2000, come del resto già richiesto in atti dal CTP, ~~don. Popolare di Bergamo SpA~~, a pag. 8 dell'elaborato peritale depositato.

Per la convenuta, 1) nel merito 1.1 in via principale: dichiarare inammissibili e



comunque respingere in quanto infondate tutte le domande formulate dall'attrice [REDACTED] nei confronti della convenuta [REDACTED] P. [REDACTED] S.p.A. alla luce delle eccezioni da quest'ultima dedotte nelle proprie difese; 1.2 in subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla banca convenuta in relazione al rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice riferito all'arco temporale decennale antecedente la prima richiesta restitutoria avversaria, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione sostitutiva semestrale ovvero gradatamente annuale degli interessi passivi e rapportare a tali alternative modalità temporali di addebito gli eventuali conteggi correlati alle domande avversarie. 3) in via riconvenzionale: subordinatamente alla denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese ripetitorie attoree per i titoli causali indicati nell'atto di citazione dichiarare tenuta [REDACTED], nei limiti dell'arricchimento goduto ai sensi dell'art. 2041 c.c., ad indennizzare la [REDACTED] S.p.A. in misura pari alla diminuzione patrimoniale subita da quest'ultima come quantificata all'esito del presente giudizio disponendo, quindi, la compensazione tra il credito indennitario maturato a favore della convenuta ed il corrispondente credito restitutorio eventualmente riconosciuto a favore della società attrice; 4) in ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con rimborso forfettario generale ex art. 14 T.P., contributo previdenziale c.n.a., iva ex lege nonché rifusione integrale delle eventuali spese di c.t.u. / c.t.p.; 5) in via istruttoria: si rinviano tutte le eccezioni ed istanze dedotte dalla banca convenuta nei propri atti difensivi.



FATTO E DIRITTO

~~Selenia tenuta ad indennizzarla della diminuzione patrimoniale da lei subita per il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico, concordato al momento della stipula dei contratti in~~ (Massaro Maria Emma) ha convenuto in giudizio Banca Popolare di Bergamo esponendo di essere titolare, presso tale istituto di credito, del conto corrente ordinario n. 4736 e del conto anticipi export n. 12267 aperti nell'anno 1979. Lamentando, da un lato, l'illegittima applicazione, negli anni dal 1988 al 2010, di interessi anatocistici, interessi ultralegali non pattuiti ed interessi usurari nonché di commissioni di massimo scoperto e spese e commissioni comunque indebite e, dall'altro lato, l'illegittimo esercizio del cd. *jus variandi*, la società attrice ha chiesto la condanna della banca alla ripetizione della somma di € 192.108,32 ovvero di quella diversa accertata, maggiorata in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo. Ha, altresì, domandato la condanna della medesima convenuta al risarcimento dei danni patiti *"in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 c.c., da determinarsi in via equitativa"*.

Ha resistito in giudizio Banca Popolare di Bergamo s.p.a. la quale, dopo aver precisato che i rapporti di conto corrente di corrispondenza e di conto anticipi export indicati in citazione erano già estinti, ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto ripetitorio vantato dall'attrice e la decadenza dal diritto di impugnare le risultanze degli estratti conto. Nel merito, ha contestato come erroneo l'elaborato peritale prodotto dalla controparte ed in ogni caso come infondata la pretesa di ripetizione avanzata dalla società attrice. In via riconvenzionale subordinata, ha poi chiesto di dichiarare Selenia tenuta ad indennizzarla della diminuzione patrimoniale da lei subita per il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico, concordato al momento della stipula dei contratti in



questione, sulla base del quale vennero concesse alla correntista le linee di credito e di compensare con tale credito l'eventuale credito restitutorio della controparte.

Esperita una c.t.u. contabile, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Ciò posto, va innanzitutto rilevato che la causa è matura per la decisione non potendo avere seguito in ogni caso l'istanza di parte attrice di riconvocare il c.t.u. per demandargli un calcolo alternativo *“anche con imputazione a fine periodo degli interessi maturati al 30.06.2000*, trattandosi di un'istanza tardiva atteso che la stessa parte attrice all'udienza dell'11.12.2012 ha chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, così intendendo, implicitamente ma inequivocamente, rinunciare ad ogni ulteriore istanza istruttoria.

Ciò premesso, va accolta in quanto fondata nei limiti di seguito indicati la domanda di ripetizione di somme corrisposte a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese bancarie nel corso del rapporto di conto corrente sopra indicato nonché l'applicazione illegittima di interessi anatocistici.

Infatti, la disposta c.t.u. – che sul punto ha raggiunto conclusioni non contestate dalle parti né dai loro consulenti – ha permesso di accertare l'addebito al correntista di importi per i titoli sopra menzionati in assenza di valide pattuizioni contrattuali.

Per quanto attiene all'applicazione illegittima degli interessi anatocistici va precisato che priva di fondamento è la difesa della convenuta che per sostenerne l'irripetibilità ha invocato l'art. 2034 c.c.: non si può, infatti, al riguardo configurare alcun *“dovere morale o sociale”* in esecuzione del quale i relativi esborsi sono stati effettuati dalla correntista.



Va inoltre osservato, per un verso, che nel caso di specie gli interessi anatocistici sono stati riscontrati soltanto nel periodo anteriore al 1° luglio 2000, avendo la banca convenuta per il periodo successivo provveduto ad adeguare le condizioni di conto corrente al disposto dell'art. 7 della delibera C.I.C.R. del 9 gennaio 2000; per altro verso, che per gli addebiti avvenuti a tale titolo sino al 30 giugno 2000 secondo l'indirizzo ermeneutico sostenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010), una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto non pattuita, non può applicarsi alcun diverso criterio di capitalizzazione, mancando a monte una valida pattuizione di interessi composti.

Quindi, alla nullità ex art. 1283 c.c. della clausola anatocistica contenuta nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 gennaio 2000 – come quello di specie –, consegue la necessità del ricalcolo dei relativi saldi, scorporati dalla capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione sugli interessi a debito.

A tale criterio si è adeguato il ricalcolo operato dal c.t.u., il quale ha determinato la somma corrisposta indebitamente dalla correntista tenendo conto anche dell'accertata prescrizione, in conformità al criterio affermato sul punto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr.: Cass. n. 24418/2010), che hanno distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca; i contratti di affidamento e gli estratti conto acquisiti agli atti ed analizzati dal c.t.u. hanno consentito di dimostrare la natura solutoria delle rimesse ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.



Ciò posto, va rilevato che il c.t.u. ha eseguito una duplice ipotesi di conteggio, in una considerando le competenze del conto anticipi "salvo buon fine" come semplici addebiti sul conto corrente e nell'altra non operando la capitalizzazione tali competenze fino alla data del 30.6.2000.

Ebbene, l'adito Giudicante ritiene di recepire la prima ipotesi di conteggio e ciò sulla base della correlazione intercorrente tra il rapporto di conto corrente ordinario ed il conto anticipi.

Invero, tra il conto anticipi ed il conto corrente di corrispondenza ricorre un collegamento negoziale, in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dal primo si riversano nel secondo. Unitaria è in particolare l'operazione economica rappresentata dal conto anticipi e dal conto corrente ordinario con correlata apertura di credito.

Da un punto di vista contabile – come risulta anche nel caso di specie dalle risultanze degli estratti conto agli atti – le competenze via via maturate sul conto anticipi, se il debitore ceduto non paga, sono direttamente portate sul conto corrente. Ne consegue che l'anatocismo sul conto corrente principale, che accede al contratto di apertura di credito, riguarda, oltre che gli interessi relativi alla specifica movimentazione del medesimo, anche quelli calcolati a saldo sul conto anticipi e di poi addebitati sullo stesso conto.

Invece infondata è la domanda di ripetizione di interessi ultralegali, risultando dalla documentazione agli atti – in particolare dalle copie del contratto di apertura di credito del giugno 1993 cd. BIA e AEE per Lit. 30.000.000 per cassa, per Lit. 100.000.000 utilizzabile a fronte di effetti e/o altri documenti contabilizzati e per Lit. 20.000.000 utilizzabile come castelletto anticipi in divisa export, del contratto di conto corrente del



20.11.1996, del contratto di apertura di credito del 5.2.1997 cd. BIA per Lit. 80.000.000 per cassa (docc. 5, 4 e 6 fasc. convenuta) – che è stato espressamente pattuito il saggio dei tassi di interesse.

Infondata è anche la domanda di ripetizione di interessi usurari.

Infatti, la disposta c.t.u. ha permesso di accertare che, applicando il criterio individuato dalla Banca di Italia nelle *“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”*, sia considerando nel conteggio tra gli oneri la c.m.s. sia non considerandola, in nessun trimestre sono stati applicati interessi usurari.

Né, ad avviso dell'adito Giudicante, può mettersi in discussione la correttezza del calcolo in relazione all'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Va condiviso, infatti, quell'orientamento ermeneutico già espresso da questo Tribunale, che osserva come la determinazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura sia compiuta dall'art. 2 legge 108/1996, in forza del quale il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il TEG degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura; i valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; il limite previsto dall'art. 644 c.p. è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Come è noto, sino all'emanazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, la rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura non comprendeva la commissione di massimo scoperto: i decreti ministeriali periodicamente emanati dal Ministero



dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle Istruzioni e rilevazioni trimestrali della Banca di Italia, escludevano espressamente dal calcolo dei tassi medi globali la commissione di massimo scoperto, la quale veniva rilevata separatamente.

Ebbene, pur nella consapevolezza del contrario orientamento assunto dalla Cassazione penale (Cass., n. 12028/2010; Cass., 46669/2011), per i motivi di seguito indicati si ritiene che la rilevazione dell'usura debba soggiacere alle metodiche di rilevazione fissate dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia, decreti che vanno ad integrare la norma penale parzialmente in bianco dell'art. 644 c.p., sino all'adozione delle nuove Istruzioni per la rilevazione di tassi globali medi conseguiti all'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

Diversamente intendendo si arriverebbe ad una soluzione derivata dalla comparazione di dati non omogenei: l'accertamento in ordine al superamento dei tassi soglia stabiliti nei decreti ministeriali, sulla base dell'art. 2 l. 108/96, avverrebbe infatti sulla base di un sistema di computo non recepito dagli stessi decreti ministeriali, con conseguente valutazione di usurarietà di gran parte dei rapporti di apertura di credito in conto corrente.

Al fine di ovviare ad una simile discrasia si dovrebbe allora ricostruire, seppure con algoritmi di stima ed apprezzamento, i valori storici dei TEGM, comprensivi dei valori delle commissioni di massimo scoperto, ed una simile soluzione si porrebbe in contrasto con le previsioni della legge 108/96 che rimette la determinazione dei tassi rilevanti ai fini dell'usura ai decreti ministeriali emanati pro tempore dal Ministero del Tesoro.

In ogni caso, si tratterebbe di soluzione anche preclusa dalle sopravvenute disposizioni normative. L'art. 2bis del d.l. 185/2008, convertito nella legge 2/2009, che ha dettato



per la prima volta una disciplina della commissione di massimo scoperto, prevede che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca dipendente dall'utilizzazione di fondi da parte del cliente, siano rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p. e 2 e 3 della legge 108/96, solamente *"dalla data in vigore della legge di conversione del decreto"* e prevede nel contempo un regime transitorio. Ne consegue la condivisione dell'opinione che attribuisce portata innovativa alle disposizioni della legge 2/2009, tale da escluderne un'applicazione retroattiva, che invece risulterebbe nel caso di specie laddove si recepisce la prima ipotesi di calcolo effettuata dal c.t.u..

Va poi rigettata la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice, in quanto – già genericamente formulata in punto di allegazione – non ha ricevuto alcun riscontro, nemmeno in realtà offerto, in ordine a comportamenti specifici che avrebbe avuto la banca convenuta all'atto dello stipula dei contratti in oggetto e valutabili come contrari a buona fede.

Infondata è del pari la domanda riconvenzionale avanzata dall'istituto di credito convenuto, in assenza della ricorrenza in concreto dei presupposti applicativi dell'art. 2041 c.c..

Per tutti i suesposti motivi, la banca convenuta va condannata a pagare all'attrice, a titolo di ripetizione di somme indebitamente riscosse, l'importo complessivo di € 54.656,13.

Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo (21.3.2011), già maturati alla data della presente decisione in € 4.224,09,



mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta che va condannata alla loro rifusione a favore dell'attrice secondo la liquidazione operata in dispositivo come da nota spese depositata, tenuto conto della somma riconosciuta piuttosto che di quella domandata.

In ragione dell'esito della lite, che ha visto l'accoglimento soltanto parziale delle pretese di parte attrice, le spese di c.t.u. vanno poste in misura uguale a carico di entrambe le parti, in solido nei confronti dell'ausiliario, secondo la liquidazione effettuata in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta tra le parti, ogni altra domanda rigettata, così provvede:

- a) in parziale accoglimento della domanda di [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., accerta e dichiara la nullità della clausola di previsione di interessi anatocistici del contratto di conto corrente n. 4736, con annesso conto anticipi export n. 12267, intercorso tra le parti, nonché l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali e di spese bancarie e, per l'effetto,
- b) condanna [REDACTED] Banca [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, per i titoli indicati in parte motiva, a [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 58.880,22, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo sulla somma capitale di € 54.656,13;



- c) condanna [redacted] Banca [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di giudizio che liquida in € 562,00 per anticipazioni ed € 7.795,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso così liquidato, IVA e C.P.A. come per legge;
- d) pone a carico di entrambe le parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà nei confronti dell'ausiliario, le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Bergamo in data 31.03.2016

IL GIUDICE
Dott.ssa [redacted]

